

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1320)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COPPOLA** e **MARTINAZZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973

Modifica dell'articolo 323 del Codice penale militare di pace

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge n. 1299 è stata proposta l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 322 del codice penale militare di pace, il quale dispone che la libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio; l'abrogazione predetta è diretta ad estendere anche alla legge penale militare il criterio attuato con legge 15 dicembre 1972, n. 773.

Occorre rimuovere altra iniqua ed immotivata disparità di trattamento, rappresentata dal diniego di concedere la libertà provvisoria nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, preveduto nella prima parte dell'articolo 323 del codice penale militare di pace.

Anche questa norma non risulta improntata a particolare esigenza della legge penale militare, ma era stata dettata in conformità alla legge processuale comune (in vigore all'atto dell'emanazione dei codici militari: 1941), che escludeva la concessione della libertà provvisoria nel giudizio di cassazione (art. 278 del codice di procedura penale prima della Novella del 1955).

Pertanto, in mancanza di ogni criterio di specialità che possa giustificare la denunziata disparità di trattamento, sembra utile e necessario provvedere anche all'eliminazione del divieto di concedere la libertà provvisoria nel giudizio davanti al tribunale supremo militare.

A questo fine, ed avuto riguardo al principio generale stabilito nell'articolo 261 del codice penale militare di pace — « salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari » — è sufficiente l'abrogazione della prima parte dell'articolo 323 del codice penale militare di pace.

È d'uopo aggiungere che, allo stato, deve anche disporsi la soppressione del secondo comma dell'articolo 323 « non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria » —, il quale risulta abrogato per effetto dell'articolo 111 della Costituzione, che prevede il

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricorso per violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale; la soppressione di detta norma comporterebbe la applicabilità della disposizione contenuta nel primo capoverso dell'articolo 190 del codice di procedura penale e quindi l'espressa previsione del ricorso. Cosicchè, dell'attuale ar-

ticolo 323 rimarrebbe valido il solo terzo comma, il quale esclude che sia sottoposto a cauzione o malleveria il militare al quale è stata concessa la libertà provvisoria.

Avuto riguardo a quanto sopra, si sottopone la seguente modificazione dell'articolo 323 del codice penale militare di pace.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 323 del codice penale militare di pace è così sostituito:

« Art. 323 - (*Cauzione o malleveria*). — Il militare al quale è stata concessa la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria ».